



Città di San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Reg. Ord. N. 1417

IL SINDACO

Preso atto che in data 24 agosto 2016 e in data 26 e 30 ottobre 2016 gravi eventi sismici hanno interessato il territorio comunale provocando danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
 - il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 - il D.L. n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
 - i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 245/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
 - la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico di cui sopra che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
 - le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 con cui sono stati ulteriormente estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla citata delibera del 25.08.2016;
 - la Legge 15 dicembre 2016 n. 229, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189;
 - l'art.1 comma 2 dell'Ordinanza n.10 del 19/12/2016 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24/08/2016, come modificata dall'Ordinanza n. 12 del 10 gennaio: "[...] *Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dei Comuni della non utilizzabilità dell'edificio ovvero entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, laddove la comunicazione di inutilizzabilità sia già stata inviata, gli aventi diritto ai contributi, previsti in materia di ricostruzione privata dal decreto legge n. 89 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalle ordinanze commissariali, possono conferire ai tecnici professionisti, in possesso dei requisiti previsti di precedenti commi 1, 1-bis e 1 ter, l'incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate [...]*".
- Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per garantire l'incolumità della popolazione evitandone l'esposizione a pericoli di crolli;
Vista la legge n 241/90 e s.m.i.;

Richiamata:

- la Scheda Fast per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto redatta in data 03/12/2016 dalla squadra SF346 avente ad oggetto all'edificio sito a San Severino Marche in via G. Leopardi n.31 distinto al Fg. 154 Part. 371 (aggregato 0473100) di proprietà del Sig. Micozzi Ivo che si conclude con il seguente esito FAST finale: Edificio NON UTILIZZABILE;
- l'ordinanza sindacale di non utilizzabilità n. 911 del 29/12/2016;

Acquisita agli atti generali dell'Ente al protocollo 23036 del 17/07/2017 la perizia asseverata e la richiesta di rettifica della predetta ordinanza, a firma dell'Ing. Tiziana Farroni, in qualità di tecnico incaricato dal proprietario dell'immobile di che trattasi;



Preso atto che nella perizia si asseverata si legge che "l'ordinanza n. 911 del 29/12/2016 è stata emessa indistintamente per il foglio n. 154 particella n.371 senza tener conto dei due fabbricati (edificio principale e garage) aventi una propria e distinta entità strutturale. I due corpi infatti sono separati da giunto sismico. Nella perizia Aedes, da me redatta, non sono stati evidenziati danni relativamente al suddetto garage ed inoltre le condizioni attuali del fabbricato principale non arrecano pericolo all'utilizzabilità del suddetto annesso che risulta pertanto agibile. Per tali ragioni risulta necessario provvedere alla modifica dell'ordinanza sindacale limitando l'inagibilità al corpo principale individuato catastalmente al sub 5";

Ravvisata, dunque, la necessità di rettificare la predetta ordinanza n.911/2016, limitando l'inagibilità all'unità immobiliare identificata catastalmente al sub 5 della Particella 371, Foglio 154;

ORDINA

La rettifica dell'ordinanza sindacale n. 911 del 29/12/2016, limitando l'inagibilità all'unità immobiliare identificata catastalmente al sub 5 della Particella 371, Foglio 154 sita a San Severino Marche in via G. Leopardi n.31.

CONFERMA

Ogni altra disposizione dell'ordinanza n. 911/2016 con particolare riguardo al divieto di accesso e di utilizzo dell'unità immobiliare non utilizzabile ai proprietari, nonché a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per i tecnici addetti incaricati.

Il perdurare delle presenti disposizioni fino all'esecuzione di tutte le opere necessarie a ripristinare l'agibilità.

La notifica a:

- MICOZZI IVO nato a Camerino in data 22/01/1947 residente via G. Leopardi n.31 62027 San Severino Marche (Mc).

La Polizia Locale è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente ordinanza che viene trasmessa in copia alla Prefettura di Macerata.

Di trasmettere la presente ordinanza:

- alla Prefettura di Macerata (protocollo.prefmc@pec.interno.it);
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (com.macerata@cert.vigilfuoco.it);
- al Servizio Sisma della Regione Marche (ccr.marche.sisma2016@emarche.it);

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR della Regione Marche, entro 60 giorni, ovvero
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,
- tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Civica Residenza li, 21/07/2017

IL SINDACO

Rosa Piermattei

